

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE.

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia

Art. 573 Sottrazione consensuale di minorenni

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale [c.c. [316](#)] o al tutore [c.c. [346](#)], ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo [c.p. [120](#); c.p.p. [336](#)], con la reclusione fino a due anni [c.p. [522](#), [524](#)].

La pena è diminuita [c.p. [65](#)], se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata [c.p. [64](#)], se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli [articoli 525](#) e [544](#).